

**TRIBUNALE DI VERBANIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART 414 C.P.C CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 CPC
E 669 BIS E SS. E DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Per:

Il Sig. **Alessandro POMPEO** nato [REDACTED]
[REDACTED] assistito, rappresentato e difeso
dall'Avvocato Teresa Luana Nigito, del Foro di Novara, C.F.: NGTTSL78A59A429K, fax:
0322.834756, PEC: teresaluananigito@pec.ordineavvocatinovara.it, ed elettivamente
domiciliato in Borgomanero (NO), Corso G. Garibaldi n.106, presso lo studio del predetto
procuratore, giusta delega versata in atti telematicamente

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro-tempore, c.f.
80185250588, con sede in Roma (RO), Viale Trastevere 76/A, domiciliato *ex lege* presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, C.F. 80101970012, con sede in Corso Stati Uniti
n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C., ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.

-resistente-

CONTRO

- **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Direttore Generale pro tempore,
c.f. 97613140017, con sede a Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele n. 10, domiciliato *ex lege*
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, C.F. 80101970012, con sede in Corso Stati
Uniti n. 45, C.A.P. 10128 P.E.C., ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA,

-resistente-

CONTRO

- **Ufficio IX Ambito Territoriale di Verbania**, in persona del Dirigente pro tempore, C.F.:
80014360038, con sede a Verbania (VB) in via Annibale Rosa 20/C, domiciliato *ex lege* presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, C.F. 80101970012, con sede in Corso Stati Uniti
n. 45, C.A.P. 10128, PEC: ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA

-resistente-

NONCHE' EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI



di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali supplenze dell'USR Piemonte AT di VERBANIA, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2022 – 2024 per la classe di concorso AB24 e AB25, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

-potenziali resistenti-

IN PUNTO:

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE NELLA GPS AA.SS. 2022-2024 GESTITA DALL'UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI VERBANIA-CLASSI DI CONCORSO AB24 E AB25- ALLA LUCE DELLA CONVERSIONE DEL VOTO DEL TITOLO ESTERO.

Sommario

PREMESSO CHE	3
IN VIA PRELIMINARE	6
A. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.....	6
B. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE	9
NEL MERITO E IN DIRITTO	10
1. SULLA CORRETTA PROCEDURA DI CONVERSIONE DEL VOTO DEL TITOLO STRANIERO.	10
2. ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO MAGGIORATO AI CANDIDATI IN POSSESSO DI LAUREA CONSEGUITA IN ITALIA RISPETTO A CHI HA OTTENUTO IL TITOLO DI LAUREA ALL'ESTERO E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO MINISTERIALE; ECCESO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 9 LUGLIO 2009 E DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, n. 341, art. 9, comma 6, CONCERNENTE L'EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI.	11
3. GRAVE DIFETTO ISTRUTTORIO - MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA LEGGE. N.241/1990- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 112/2022- ECCESO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA AMMINISTRAZIONE.....	15
ISTANZA CAUTELARE	17
CONCLUSIONI.....	18
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.	21



PREMESSO CHE

- In data 31.05.2022, il Prof. Pompeo presentava domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Verbania per la classe di concorso AB24 e AB25 (doc.1) e, conseguentemente, veniva incluso con riserva. In particolare:
 - per **la classe di concorso AB24** la graduatoria veniva pubblicata in data 01/08/2022 (docc. 2 e 3), al seguente link <http://www.istruzioneepiemonte.it/verbania/pubblicazione-graduatorie-provinciali-per-supplenze-gps-biennio-2022-2024/> , e **il Prof. Pompeo occupava la posizione n. 82 con punti 31,50**. La stessa veniva poi ripubblicata il giorno successivo (doc. 4) con rettifiche al seguente link <http://www.istruzioneepiemonte.it/verbania/ripubblicazione-graduatorie-provinciali-per-supplenze-gps-personale-educativo-biennio-2022-2024-e-integrazioni-rettifiche-personale-docente/> e poi ancora in data 19.08.2023 (docc. 5 e 6) al seguente link <http://www.istruzioneepiemonte.it/verbania/personale-docente-ed-educativo-ripubblicazione-graduatorie-provinciali-per-supplenze-gps/>, ma la collocazione del docente non subiva alcuna modifica;
 - Anche per **la classe di concorso AB25** la graduatoria veniva pubblicata una prima volta il 1.08.2022 (docc.2 e 7) e una seconda volta il 19.08.2023 (docc.5 e 8) e il ricorrente occupava **la posizione 90 con punti 25.50**.
- Il Prof. Pompeo nell'istanza di inclusione nelle graduatorie inseriva tra i titoli di accesso valutabili, quello conseguito in data 22/11/2021 presso l'Università di Strathclyde a Glasgow (Regno Unito) in "*Master of Science in Business translation and interpreting*", con votazione "*MERIT*" (doc.9).
- V'è da dire che, al momento della compilazione della domanda (del 31.05.2022), mediante "*ISTANZE ONLINE*", nella "*Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio*" - "*In assenza di voto*", il Prof. Pompeo si era trovato costretto a barrare la casella in cui veniva riportata la seguente dicitura "*Chiedo di avvalermi del punteggio di 12 punti*", in quanto, in caso contrario e in assenza di spunta, il sistema non avrebbe consentito di procedere.
- Si evidenzia che **il titolo estero veniva regolarmente riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca solo in data 01/08/2022, quindi successivamente alla domanda presentata**, e considerato come corrispondente alla laurea magistrale LM-94 in traduzione specialistica e interpretariato (doc.10).



- Il punteggio riconosciuto dall'UST di Verbania per il solo titolo estero era pari a 12; ciò in quanto detto Ufficio erroneamente non aveva operato la conversione dell'effettiva valutazione conseguita, attenendosi esclusivamente a quanto richiesto nella domanda a causa del blocco del sistema sopra rappresentato.
- Sicchè il 2.08.2022, subito dopo la pubblicazione delle GPS, il Prof. Pompeo non esitava ad inoltrare comunicazione, con contestuale richiesta di rettifica del punteggio assegnato, a mezzo pec all'ufficio scolastico (doc.11). In particolare, veniva richiesto di valutare correttamente il titolo di laurea magistrale conseguito nel Regno Unito e riconosciuto dal Ministero. Allegava altresì la dichiarazione di valore del Consolato di Edimburgo ove si attestava che *il voto "MERIT" conseguito in realtà corrispondeva ad un range compreso tra 60 e 69 su 100 (il massimo ottenibile in Regno Unito).*
- Nella medesima corrispondenza il docente rappresentava che il Ministero dell'istruzione gli aveva riferito che non era di sua competenza effettuare la conversione del voto da 60-69/100 nel corrispondente voto italiano (su 110), ma consigliava al ricorrente di rivolgersi all'Università di Bologna per effettuare tale operazione. In ogni caso l'aspirante invitava l'Ufficio Scolastico territoriale a provvedere in tal senso secondo un calcolo dallo stesso effettuato.
- Il funzionario dell'USP di Verbania, Sig. Di Gregorio Vladimiro, rispondeva il giorno seguente (doc. 12) come di seguito riportato testualmente:
“ Come da tabella allegata non superando i 77/110 (valutando anche il massimo di 69/100 equivale a 75/110) i punti da assegnare per la laurea sono 12.
Ciao
Vladimiro”
- A fronte di detta risposta il ricorrente, il 4.08.2022, si trovava così costretto ad inviare formale diffida e contestuale istanza di accesso agli atti amministrativi (doc. 13) all'USP Verbania (prot. 3071 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPVB) -e per conoscenza all'USR Piemonte- a mezzo pec, al fine di far meglio comprendere l'erroneità del calcolo effettuato, spiegando le ragioni in base alle quali l'aspirante avrebbe dovuto vedersi riconoscere un punteggio in graduatoria di gran lunga superiore.
- Il Prof. Pompeo chiariva che il titolo di studio estero (*Master of Science in Business translation and interpreting*), conseguito in data 22/11/2021 presso l'Università di Strathclyde a Glasgow (Regno Unito) con votazione “*MERIT*”, avrebbe dovuto essere valutato alla luce di quanto statuito nell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 (doc.A) e dei relativi allegati (doc.B). Infatti, nell'allegato A-riga A.1 veniva previsto che: *“I titoli di studio il cui voto non è*



espresso su base 110 sono rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50”.

- Ebbene, da una scrupolosa ricerca fatta dal prof. Pompeo, in mancanza di specifiche dichiarazioni di conversione del voto da parte del Ministero, il titolo di studio con voto “MERIT” rientrava quindi nell’intervallo numerico tra 60 e 69/100, motivo per cui sarebbe stato corrispondente nella scala britannica, alla voce “2:1 (*upper first*)”. *Pass with Merit/Second Upper Class (2:1): 60-69*. Tale voce citata, nella scala di conversione messa a disposizione dal governo britannico

(https://amblondra.esteri.it/ambasciata_londra/it/i_rapporti_bilaterali/cooperazione-scientifica/politica-ricerca-e-sviluppo/cooperazione-scientifica.html) a sua volta veniva convertito in 101/110 in base alla tabella allegata al link (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181151/overseas_grade_comparison-table.pdf).

- V’è da dire che il ricorrente, già il 1.08.2022, seguendo il suggerimento del MUR si attivava per avere informazioni sulla conversione, inviando una mail all’Università di Bologna, il cui riscontro però giungeva solo il 31 agosto (doc.14).

In detta missiva veniva rappresentata l’impossibilità da parte del Dipartimento di gestire direttamente le tabelle di conversione del voto di laurea a livello locale, potendo occuparsi solo della conversione dei voti relativi agli esami attinenti agli scambi Erasmus (e non) a cui partecipavano i loro studenti.

Si specificava però che a livello di Ateneo, in accordo con le linee guide europee, erano state adottate le tabelle ECTS (riportate al link <https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label>)- (doc.15);

In dette tabelle i voti A-E erano stati adottati a livello europeo prima della Brexit, e consigliava al ricorrente di verificare l’esistenza di una tabella simile per i voti inglesi; in ogni caso specificava che, risalendo ad un voto su scala ECTS lo stesso ben avrebbe potuto poi convertirlo su scala /110.

- Le tabelle ECTS e la relativa scala dei voti sono strumenti che facilitano il trasferimento dei risultati accademici (espressi in termini di voti) tra diversi sistemi nazionali di valutazione. Sono adottate dalle università dei Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e rendono possibile la conversione dei voti di un Paese in voti di un altro Paese, secondo regole condivise a livello europeo.

In effetti le più prestigiose università britanniche hanno adottato proprio tali strumenti.

Effettuando tale operazione il voto “MERIT” veniva convertito con il valore “B”.



- Nonostante ciò, nemmeno nelle nuove graduatorie ripubblicate dall'USP Verbania in data 19.08.2022 veniva però effettuato il giusto ricalcolo del punteggio del ricorrente come sopra indicato dal Prof. Pompeo (quindi tenendo conto di un voto convertito pari quantomeno a 101/110).
- Come se ciò non bastasse, a comprova ulteriore di quanto asserito, il docente Pompeo aveva anche avanzato richiesta di conversione del voto “*MERIT*” nel valore utilizzabile sulla base della scala ECTS a “*SCHOLARO*”, e conseguentemente ha ottenuto in data 2.09.2022 certificato attestante la conversione del voto “*MERIT*” in “*B*” (doc. 16);
- **Quindi, applicando i criteri di cui alla scala ECTS, al voto B coincide in realtà un punteggio che va da 107/110 a 109/110 e dunque risulta essere del tutto erroneo compararlo a 77/110, così come affermato dall'USP di Verbania.**
- In base a quanto disposto dalla tabella A/4 allegata all'O.M. MUR n.112 del 6.05.2022, “*-A/4-Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*”, in riferimento al “*Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio*”, emerge che il titolo di studio conseguito dal Prof. Pompeo a seguito della conversione, risulta essere pari nel minimo a 107/110; motivo per cui, avrebbe dovuto essere valutato dall'Ufficio IX Ambito territoriale di Verbania-Cusio-Ossola quantomeno, anche arrotondando per difetto, con un punteggio in graduatoria GPS di **28,5** (12 punti + 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110).
- Nemmeno il tentativo di conciliazione promosso dal Prof. Pompeo (doc.17) presso la segreteria di conciliazione dell'Ufficio IX -Ambito di territoriale di Verbano-Cusio-Ossola risulta essere andato a buon fine, così come emerge dal verbale di mancata conciliazione (n. REG 4/2022- doc.18).

Tutto ciò premesso

IN VIA PRELIMINARE

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Preliminarmente si evidenzia come debba essere ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario a decidere della presente causa per le seguenti ragioni.

La fattispecie per cui è causa, che prevede l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, non rientra infatti tra le controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti di cui all'art. 63 co. DLgs 165/2001, in cui la



procedura prenderebbe avvio con un bando e in ogni caso contraddistinta dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori” rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Diversamente, nel caso che qui ci riguarda, non v'è alcuna procedura concorsuale, ma solo un'asserita pretesa ad essere inseriti in graduatoria (GPS) con il corretto punteggio, trattandosi quindi di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007). Pure le SS.UU. Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3677/2009, si sono espresse in tal senso stabilendo che rientra nel *“potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale”*.

Nello stesso senso anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 11/201132, ha specificato come in riferimento alle graduatorie si dovrà esperire ricorso al giudice del lavoro mentre, in caso di doglianze attinenti alle vere e proprie procedure concorsuali, sarà necessario proporre impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo.

Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno, evidenziando che: la *“natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di*



opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce".

Quanto asserito risulta essere peraltro condiviso da consolidata giurisprudenza di Cassazione, intervenuta più volte sul punto, affermando che al fine di identificare la giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo si dovrà applicare il criterio del *petitum* sostanziale che *"va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione"*¹.

Inoltre, *"occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo"*².

Essendo quindi chiaro che le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), regolate con l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che hanno di fatto sostituito le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non prevedano alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della citata ordinanza: *"Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento*

¹ (ex multis: Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441).

² Tribunale di Arezzo, Sent. 145/2022 del 12/07/2022.



nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e)''.

È evidente come si tratti di una procedura tipo non selettivo, consistente per vero nella formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante ad essere collocato nella giusta posizione in graduatoria in base al punteggio ottenuto con i titoli dichiarati e posseduti.

Alla luce di ciò la giurisdizione dovrà essere individuata in quella del giudice ordinario.

B. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

La competenza per territorio nelle controversie in materia di lavoro è inderogabile.

Nel caso *de quo*, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), che così recita: *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.*

Con l'art. 40 del D. Lgs. citato, il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto (con la precisazione che il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio). Si tratta, quindi, di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri indicati al comma 2 dell'art. 413 c.p.c., previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra prescinde dai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Ebbene l'istante ad oggi presta servizio presso l'IIS **“MARCONI-GALLETTI Einaudi” di Domodossola e presso l'Istituto Comprensivo “Anna Antonini di Verbania-Torbaso e, pertanto, il Foro competente sarà quello di Verbania (doc.19).**



NEL MERITO E IN DIRITTO

1. SULLA CORRETTA PROCEDURA DI CONVERSIONE DEL VOTO DEL TITOLO STRANIERO.

È evidente come la Pubblica Amministrazione non abbia tenuto conto in alcun modo delle indicazioni fornite dal Prof. Pompeo al fine di effettuare una corretta conversione del voto del titolo estero in quello italiano, nemmeno a fronte di un certificato rilasciato da SCHOLARO, ente preposto alla conversione in cui risultava peraltro che il voto *MERIT* corrispondeva al voto italiano compreso nel *range* che va da **107 a 109/110**.

Già dalla narrazione dei fatti riportati nella parte in premessa si evince la manifesta illegittimità dell'operato della P.A., con conseguente diritto del ricorrente a chiedere la rettifica del punteggio nelle menzionate graduatorie e la disapplicazione di tutti gli eventuali atti presupposti e seguenti al fine di poter essere correttamente incluso nella GPS della Provincia di Verbania anni 2022/2024.

Per meglio comprendere come il Ministero e le sue articolazioni territoriali abbiano agito in modo erroneo e a discapito del ricorrente, si riporta di seguito la giusta procedura da seguire per effettuare in modo esatto la conversione del voto del titolo estero, e schematizzato per facilità di consultazione nel file allegato (doc.20).

1. Il voto di laura del titolo estero "*MASTER OF SCIENCE in business translation and Interpreting*" conseguito presso l'University of Strathclyde è **MERIT**;
2. L'ateneo ha fornito un attestato con il quale si spiegava che il voto "MERIT" corrispondeva ad un **voto rientrante nel range che va da 60 a 69/100**;
3. Allo stesso modo il Consolato nella dichiarazione di valore riporta espressamente che il voto "MERIT" corrisponde ad un *range* di voto che va da 60 a 69/100;
4. **La specifica "Class"** di riferimento del titolo conseguito è R5904"-*Dissertation/Translation Project* viene valutato **pari al voto di 68/100** (statino dei voti dell'università britannica frequentata);
5. Ebbene alla luce della certificazione rilasciata da **SCHOLARO** (Ente internazionale che si occupa della conversione e del riconoscimento dei titoli esteri) **il voto MERIT corrisponde alla lettera B delle tabelle ECTS**;
6. Ed in base alla tabella ECTS dell'Università di Bologna, indicata peraltro dallo stesso Ministero dell'Università come comprovato dalle mail allegate, **la lettera B** viene convertita nel range di voto che va comunque **da 106 a 109/110**.



Detta procedura di conversione del voto è condivisa in ogni Paese membro dell'Unione Europea.

Ciò appare dimostrato dal fatto che il Prof. Pompeo, avendo interesse a presentare domanda per il posto di assistente di lingua nel REGNO UNITO, in data 8 febbraio 2023, contattava l'Ufficio di Lingua Italiana all'estero al fine di chiedere informazioni circa la conversione del voto di laura di cui si discute.

Ebbene, il sopra citato Ufficio ha riconosciuto piena valenza alle tabelle ECTS dell'Università di Bologna (docc.21-22), diversamente da quanto sostenuto dalla PA resistente che, così operando, ha di fatto determinato una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla disciplina comunitaria.

2. ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO MAGGIORATO AI CANDIDATI IN POSSESSO DI LAUREA CONSEGUITA IN ITALIA RISPETTO A CHI HA OTTENUTO IL TITOLO DI LAUREA ALL'ESTERO E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO MINISTERIALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 9 LUGLIO 2009 E DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, n. 341, art. 9, comma 6, CONCERNENTE L'EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE A PUBBLICI CONCORSI.

Come anticipato, il ricorrente ha conseguito la laurea nel Regno Unito presso l'Università di Strathclyde a Glasgow e precisamente il titolo di *Master of Science in Business translation and interpreting*, con votazione "MERIT".

Ebbene tale università adotta un sistema di valutazione diversa da quella italiana, motivo per cui è necessario far ricorso alle tabelle ECTS per effettuare una conversione del voto conseguito

Dal sito dell'Università di Bologna ci è infatti dato leggere che:

"Le tabelle e la scala dei voti ECTS

Le tabelle e la scala dei voti ECTS sono strumenti che facilitano il trasferimento dei risultati accademici (espressi in termini di voti) tra diversi sistemi nazionali di valutazione. Sono adottate dalle università dei Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e rendendo possibile la conversione dei voti di un Paese in voti di un altro Paese, secondo regole condivise a livello europeo.

L'Università di Bologna in conformità alla [ECTS Users guide 2015](#) e alle linee guida del progetto CHEER predispone annualmente le tabelle ECTS che contengono la



distribuzione statistica dei voti conseguiti da gruppi omogenei di studenti in un determinato periodo.

Nelle tabelle ECTS, per ciascun voto, viene riportata la percentuale di studenti che l'ha effettivamente conseguito. Esse quindi mostrano come una scala nazionale dei voti venga utilizzata all'interno di un'istituzione, sulla base delle proprie politiche di voto e consentono inoltre, attraverso il confronto delle percentuali cumulate, la conversione dei voti tra diversi sistemi nazionali.

Dall'A.A. 2018-19 all'Università di Bologna i gruppi omogenei di studenti sono creati da accorpendo i corsi di studio della medesima [area disciplinare ISCED \(1 digit\)](#).

All'interno di ciascuna area disciplinare gli studenti sono suddivisi per ciclo di studi (laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico).

Le tabelle sono aggiornate ogni anno a fine luglio e contengono i dati degli esami e delle prove finali dei precedenti tre anni accademici (1° novembre – 31 ottobre) conclusi.

Nelle stesse tabelle viene anche riportato il voto convertito nella scala ECTS.

La scala ECTS è costruita secondo la seguente regola:

- *il voto **A** corrisponde ai voti ottenuti dal migliore 10% degli studenti;*
- *il voto **B** corrisponde ai voti ottenuti dal successivo 25%;*
- *il voto **C** corrisponde ai voti ottenuti dal successivo 30%;*
- *il voto **D** corrisponde ai voti ottenuti dal successivo 25%;*
- *il voto **E** corrisponde ai voti ottenuti dal 10% finale.*

La scala ECTS viene utilizzata in via residuale per la conversione dei voti conseguiti presso istituzioni che non hanno ancora adottato le tabelle ECTS, ma solo la scala.

E' importante sottolineare che la scala ECTS permette il trasferimento dei voti unicamente tra università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore che hanno adottato la stessa scala ECTS e non deve essere confusa con altre scale di voti espresse in lettere dell'alfabeto.

Al di fuori dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore esistono e spesso coesistono diversi sistemi di votazione, ma non sono stati definiti meccanismi generali a livello internazionale per la conversione dei voti analoghi a quello ECTS.

Dette tabelle sono utilizzate per gli esami conseguiti all'estero nel contesto dello scambio Erasmus, così se uno studente italiano che si laurea in Italia non viene penalizzato nella valutazione finale perché si fa la media dei voti conseguiti in Italia,



mentre la stessa cosa non accade per un italiano che consegue la laurea all'estero perché manca un preciso criterio di valutazione adeguato”.

Ove non venissero impiegate dette tabelle ci troveremmo innanzi ad una situazione paradossale.

Infatti, uno studente che ha conseguito il titolo all'estero una volta tornato in Italia risulterebbe essere del tutto discriminato e penalizzato dalla conversione effettuata e ciò in palese violazione dello spirito del Trattato di Schengen del 14/06/1985 sulla libera circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari dell'Unione europea, cui l'Italia ha aderito il 26/10/1997. Trattasi di una delle conquiste principali del progetto europeo, confermato dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 01 dicembre 2009, trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Negli altri Paesi Europei le tabelle ECTS vengono riconosciute ed impiegate per la conversione del titolo, così come in Italia ove tuttavia sono utilizzate esclusivamente per gli studenti Erasmus.

Ebbene, se il Prof. Pompeo si recasse in altro Paese europeo si vedrebbe riconoscere la corretta conversione del punteggio come da tabelle ECTS.

Il succitato principio, incluso nelle disposizioni generali riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, verrebbe così disatteso perché si arriverebbe alla discriminazione tra due cittadini italiani che hanno legittimamente conseguito la propria laurea in altro Stato europeo e decidono di partecipare ad una procedura concorsuale in stati europei diversi.

Il Prof. Pompeo ha quindi diritto di far valere pienamente in Italia il proprio titolo universitario conseguito all'estero, posto che ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento dal Ministero e la corretta conversione è stata riconosciuta da SCHOLARO.

Tale riconoscimento presuppone una analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l'atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo *una tantum* ad un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (art. 2 e 3 della legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea).

Dunque, il riconoscimento dei titoli di studio esteri è un provvedimento mediante il quale viene attribuito lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'Ordinamento Italiano.

Nel caso che qui ci riguarda, però, la Pubblica Amministrazione, così operando, altro non ha fatto che avvantaggiare illegittimamente alcuni degli aspiranti, attribuendo loro un



punteggio maggiore al titolo della laurea conseguita in Italia rispetto ad una Laurea conseguita all'estero, pur anche se legittimamente riconosciuta.

L'inevitabile conseguenza è che i titoli di ciascun ordinamento europeo, non possano in alcun modo avere un valore diverso rispetto a quello di un altro ordinamento nazionale facente parte dell'Unione Europea.

Senza poi trascurare che il disposto di cui all'art. 1 del DM 9 luglio 2009, stabilisce che “*I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto*”.

Pertanto, appare evidente come il Prof. Pompeo abbia ogni diritto di rivendicare una diversa valutazione del proprio titolo accademico, secondo i principi sopra descritti; in caso contrario, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra soggetti che hanno conseguito titoli equiparati.

Il Consiglio di Stato nella recente sentenza n.4768/2020, trovatosi a valutare la correttezza della procedura di valutazione per titoli e colloquio in riferimento ad un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 05/F1 biologia applicata, settore scientifico-disciplinare Bio/13, ha ritenuto che meritevole di accoglimento fosse il punto 1.10 del motivo di appello. In particolare, veniva eccepita l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva respinto la censura proposta in primo grado, attinente alla specificazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione successivamente alla conoscenza da parte della stessa della documentazione presentata da ciascun candidato. E specificamente: “*tale spiegazione non appare persuasiva in quanto dall'elenco emerge con chiarezza che l'attribuzione dei punteggi si è basata su elementi che avrebbero potuto essere stabiliti ex-ante caratterizzandosi come veri e propri sub-criteri. Decidere, ad esempio, di attribuire un punteggio più elevato per la formazione e ricerca all'estero o per la partecipazione ad un progetto estero o con ruolo di coordinamento rientra senz'altro nella discrezionalità della commissione, ma stabilirlo nella riunione conclusiva, dopo l'avvenuta conoscenza dei titoli e delle pubblicazioni in possesso di ciascun candidato (o in concomitanza con tale conoscenza) determina una violazione delle disposizioni che prevedono che i criteri*



siano stabiliti all'inizio della procedura e, quindi, in astratto del principio di imparzialità".
(C.d.S. n. di registro generale 8100 del 2019).

Allo stesso modo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis, Sentenza n. 13688 depositata il 18 dicembre 2020) ha dato ragione ad una docente che, immotivatamente, si era trovata nella posizione 245 della graduatoria, vedendosi valutati, in modo errato, alcuni titoli. Il giudice amministrativo adito dalla docente aveva richiesto chiarimenti al MIUR che, tuttavia, aveva sì risposto, ma senza spiegare i motivi. È quindi scattato l'obbligo di rivalutare i titoli.

Per quanto sopra esposto è evidente l'illegittimità della condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione resistente.

3. GRAVE DIFETTO ISTRUTTORIO - MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA LEGGE. N.241/1990- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 112/2022- ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

In diritto, si evidenzia come la Pubblica Amministrazione abbia agito illegittimamente, avendo omissso di rettificare il punteggio del ricorrente e di riconoscere allo stesso quello che gli sarebbe legittimamente spettato.

Pur, infatti, volendo sorvolare sull'anomalia del sistema -che di fatto ha però impedito al ricorrente di procedere con la compilazione della domanda se non avesse spuntato la casella in cui accettava di vedersi riconosciuto solo 12 punti- v'è da dire che l'amministrazione resistente non si è minimamente preoccupata di rettificare il punteggio del docente, nemmeno a fronte dei forniti certificati attestanti tale diritto.

Neppure a seguito della proposizione del reclamo e del successivo tentativo di conciliazione, l'Ufficio IX Ambito territoriale Verbano-Cusio-Ossola, quantomeno al momento della ripubblicazione delle graduatorie, si è preoccupato di verificare la fondatezza di quanto sostenuto dal Prof. Pompeo e di procedere con la dovuta rettifica.

Un più attento controllo della giusta procedura da seguire per la conversione avrebbe senza dubbio condotto a migliorare la posizione del ricorrente, accertando l'erroneità del punteggio attribuitogli.



Così operando la Pubblica Amministrazione ha però violato quanto statuito dall'art. 6 della L. 241/90, **omettendo di attivare il c.d. soccorso istruttorio** in favore del Prof. Pompeo, e ciò in pregiudizio al buon andamento della Pubblica Amministrazione oltre che del docente stesso.

Da una parte, infatti, è noto come **lo stesso sistema informatico impiegato per procedere al deposito delle domande sia stato oggetto di numerose e diffuse critiche**, essendosi rilevato del tutto fallace, motivo per cui moltissimi sono stati gli aspiranti costretti a segnalare errori e blocchi del sistema.

L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle graduatorie è quindi anche attribuibile al mal funzionamento della piattaforma online, che come sopra anticipato andava in blocco nel momento in cui non veniva inserita la spunta sulla casella di accettazione dei 12 punti.

È chiaro quindi che l'UST di Verbania, non valutando in modo corretto i titoli dichiarati dal Prof. Pompeo nella domanda presentata, nonostante le doglianze rimostrate dal ricorrente, ha omesso di svolgere un'adeguata istruttoria e pertanto l'azione amministrativa si dovrà ritenere del tutto viziata da eccesso di potere.

Ciò ha di fatto inciso negativamente sulla posizione della in graduatoria "GPS" del ricorrente che si è trovato in una posizione di gran lunga inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata, così pregiudicando le *chances* di ottenere un contratto più conveniente.

Al riguardo, la giurisprudenza ordinaria e amministrativa è più volta in intervenuta sul punto.

Si veda:

-Tar Lazio, Sent. 15.10.2018: *"...Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si rilevi di particolare complessità l'amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990..."* (nello stesso senso

Tar Lazio, IIIa bis, 8312/2016 e Cds 5136/2017, T.A.R. Milano, sez. III, 13/01/2016, n. 58);

-Tribunale di Frosinone Sent. 228/2021, con cui il Giudice del Lavoro ha ritenuto illegittima la condotta del Ministero per non aver effettuato i dovuti controlli o verifiche sulla documentazione presentata, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla ricorrente, né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lettera b della Legge 241 del 1990, chiedendo eventualmente alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete rese, per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie.



È quindi palese la violazione del principio di buona amministrazione, principio finalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico, e ciò secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Dal principio in commento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di assicurare ai cittadini, nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo.

In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico-fattuali coinvolti.

Pertanto, anche sotto tale profilo, la condotta della PA risulta essere del tutto illegittima.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso risulta assistito dal prescritto *fumus boni juris* per tutti motivi sopra esposti, essendo evidente come la Pubblica Amministrazione omettendo di effettuare la corretta conversione del voto del titolo di laurea straniero ha agito nella piena violazione di legge.

Quanto al requisito del "*periculum in mora*" il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante alla ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce allo stesso di essere chiamato per incarichi, sulle proprie classi di concorso, in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante al Prof. Pompeo.

Sotto altro profilo l'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata anche dall'esigenza del ricorrente di vedersi riconoscere il corretto punteggio derivante dalla conversione del titolo estero per la partecipazione al bando di concorso c.d. "straordinario ter" che da fonti accreditate verrà pubblicato entro la prossima estate come preannunciato con apposito comunicato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito e le cui modalità di svolgimento risultano essere stabilite nel cosiddetto DECRETO PAbis³.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro "*ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale*

³ Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 22-06-2023.



non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose" (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

Per quanto sopra esposto, il Prof. POMPEO Alessandro, *ut supra* assistito, rappresentato e difeso, salvo ulteriormente argomentare e dedurre ed indicare motivi aggiunti,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, affinché Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE E URGENTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto *inaudita altera* parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

- **ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta conversione del voto di laurea estero "MERIT" nel corrispondente voto di laurea italiano pari quantomeno a 107/110 secondo le tabelle ECTS dell'Università di Bologna**, e per l'effetto riconoscere il corretto punteggio in graduatoria per il solo titolo d'accesso **di punti 28,5** così determinato: 12 punti + 16,5 (corrispondente a 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110) a fronte degli attuali 12 punti ed indi ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2022/2024, classe di concorso AB24 e AB25, gestite dall'Ufficio IX Ambito Territoriale di Verbania con il seguente punteggio: **48 punti per la classe di concorso AB24 (anziché 31,50) e 42 punti per la classe di concorso AB25.**

2. conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, all'Ufficio IX Ambito Territoriale di Verbania ed ove occorra al MIM di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente nel rispettivo posto e con i punteggi allo stesso spettanti per come sopra specificati;

3. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze vigenti per il biennio 2022-2024 per le classi di concorso AB24 e AB25);



4. ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente al rispettivo posto e con il punteggio allo stesso spettante per come sopra specificati;

5. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

-NEL MERITO

1. Previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi allo stesso spettanti per come sopra specificati;

2. adottare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito.

-IN VIA ISTRUTTORIA

Voglia l'autorità giudiziaria adita:

- ammettere la documentazione prodotta e disporre eventualmente in merito alla produzione in giudizio in capo all'amministrazione scolastica di ogni documento utile e necessario ai fini della soluzione della presente controversia, autorizzando parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami;

- eventualmente richiedere con ordinanza al MIUR una relazione riguardo ai criteri di valutazione del titolo della laurea equipollente adottati nel caso in questione, al fine di individuarne spontaneamente l'errore nell'assegnazione di un punteggio inferiore od il difetto di adeguata motivazione e diretta a descrivere l'*iter* logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento,

-Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica al fine di poter effettuare il corretto calcolo di conversione del voto estero del titolo in quello corrispondente italiano mediante le tabelle ECTS.

- autorizzare parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami.



In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Teresa Luana Nigito ex art. 93 c.p.c..

Si allegano i seguenti documenti:

A-Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Verbania per la classe di concorso AB24 e AB25;

B-Allegati OM 112;

- 1) Domanda di inclusione nelle GPS Prof. Pompeo;
- 2) Provvedimento del Dirigente del 1.08.2022 di pubblicazione delle GPS 2022-2024 Verbano-Cusio-Ossola;
- 3) Graduatoria provinciale AB24 2022-2024 Verbano-Cusio-Ossola pubblicata il 1.08.2022;
- 4) Decreto del Dirigente del 2.08.2022 di ripubblicazione delle GPS 2022-2024 Verbano-Cusio-Ossola;
- 5) Provvedimento del Dirigente del 19.08.2022 di ripubblicazione delle GPS 2022-2024 Verbano-Cusio-Ossola;
- 6) graduatorie GPS del 19.08.2022 classe AB24;
- 7) graduatorie GPS del 01.08.2022 classe AB25;
- 8) graduatorie GPS del 19.08.2022 classe AB25;
- 9) Titolo di laurea estero conseguito il 22/11/2021 presso l'Università di Strathclyde a Glasgow (Regno Unito) in *"Master of Science in Business translation and interpreting e traduzione giurata"*;
- 10) Riconoscimento titolo estero del Ministero dell'Università e della Ricerca del 01/08/2022;
- 11) Pec del Prof. Pompeo all'UST di Verbania del 2.08.2022;
- 12) Risposta via mail dell'UST di Verbania;
- 13) Pec contenente diffida all'UST Verbania del 04.08.2022;
- 14) Mail del 1.08.2023 inviata dal Prof. Pompeo all'università di Bologna e relativa risposta del 29.08.2022;
- 15) tabelle ECTS UNIBO;
- 16) certificato/attestato di conversione voto estero SCHOLARO;
- 17) Istanza tentativo di conciliazione;
- 18) Verbale tentativo di conciliazione;
- 19) Contratto di lavoro a tempo determinato;



- 20) Schema calcolo voto di laura conseguito all'estero;
- 21) Corrispondenza con l'Ufficio di Lingua Italiana all'estera;
- 22) Corrispondenza con l'Ufficio di Lingua Italiana all'estera;
- 23) Dichiarazione esenzione CU;
- 24) Carta identità POMPEO ALESSANDRO.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Teresa Luana Nigito, procuratore che assiste, rappresenta e difende il Sig. POMPEO Alessandro, giusta procura versata in atti telematicamente, rileva che con il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al corretto inserimento nella Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2022/2024, classe di concorso AB24 e AB25, gestite dall'Ufficio IX Ambito Territoriale di Verbania, pubblicate il 1.08.2022, ripubblicate il 2.08.,2022 e il 19.08.2022 in modalità *online*.

Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle citate Graduatorie per le classi di concorso AB24 e AB25, potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento del ricorrente.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle GPS per gli aa.ss. 2022-24, classi di concorso AB24 e AB25.

RILEVATO

-CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

-CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

-CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

-CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;



-CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO INFINE

CHE tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’USR Piemonte e/o del MIUR.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente avendo il ricorrente un reddito inferiore ad € 34.481,46 risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Salvis iuribus

Borgomanero-Verbania, il 28.06.2023

Avv. Teresa Luana Nigito
(Firmato digitalmente)

